
Regolamento sulle limitazioni d'ammissione allo studio di medicina all'Università della Svizzera italiana¹

Il Consiglio dell'Università della Svizzera italiana (USI) visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (art. 11); il Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana del 14 aprile 2000, decreta:

1. Generalità

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica allo studio di medicina all'Università della Svizzera italiana (USI).
2. Esso regola la limitazione dell'ammissione e l'assegnazione dei posti di studio ai corsi di Bachelor e Master in medicina.
3. Disposizioni relative ad ulteriori condizioni di ammissione allo studio e sull'immatricolazione all'USI rimangono riservate.

Art. 2 Candidati stranieri (corrisponde alla Raccomandazione del Consiglio delle scuole universitarie relativa all'ammissione dei candidati stranieri agli studi di medicina in Svizzera, del 19.11.2015 - stato al 18.11.16)

1. Candidati stranieri possono essere ammessi allo studio di medicina, se appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - a. Cittadini del Principato del Lichtenstein.
 - b. Stranieri domiciliati in Svizzera o nel Principato del Lichtenstein.
 - c. Cittadini di uno Stato dell'Unione europea, dell'Islanda e della Norvegia, che hanno un permesso di soggiorno UE/AELS in Svizzera con la clausola «attività lucrativa» e possono dimostrare un'attività professionale che sia direttamente attinente allo studio di Medicina (Art. 9 cpv. 3 dell'Allegato I ALC).
 - d. Figli, a prescindere dalla loro nazionalità, di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda, Norvegia e Liechtenstein, se hanno un permesso di soggiorno in Svizzera quale membro della famiglia di un cittadino dell'UE/AELS (Art. 3 cpv. 6 Allegato I ALS).
 - e. Stranieri con domicilio in Svizzera, i cui genitori sono stabiliti in Svizzera.

¹ Il termine maschile vale anche per il femminile

- f. Stranieri con domicilio in Svizzera, che sono sposati con una svizzera / uno svizzero, rispettivamente il suo coniuge si è stabilito da almeno cinque anni in Svizzera o sono in possesso di un permesso di lavoro svizzero da almeno cinque anni (inizio effettivo di attività lucrativa retroattivamente dal giorno stabilito durante 5 anni senza interruzioni)
 - g. Stranieri con domicilio in Svizzera, che sono in possesso di un permesso di lavoro svizzero da almeno cinque anni (inizio effettivo di attività lucrativa retroattivamente dal giorno stabilito durante 5 anni senza interruzioni), rispettivamente stranieri con domicilio in Svizzera, i cui genitori sono in possesso di un permesso di lavoro svizzero da almeno cinque anni (inizio effettivo di attività lucrativa retroattivamente dal giorno stabilito durante 5 anni senza interruzioni).
 - h. Stranieri con domicilio in Svizzera, che hanno un attestato di maturità svizzero o cantonale, un attestato di maturità riconosciuto dalla Svizzera (ai sensi del Regolamento del 15 febbraio 1995 sul riconoscimento di attestati di maturità liceale e del Regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 concernente il riconoscimento di attestati di maturità liceale) o un attestato federale di maturità professionale integrato con l'attestato concernente il superamento degli esami complementari (ai sensi dell'Ordinanza del 19 dicembre 2003 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione agli istituti superiori universitari).
 - i. Figli, i cui genitori godono di statuto diplomatico in Svizzera.
 - j. Rifugiati riconosciuti dalla Svizzera.
2. Gli stranieri ai sensi del cpv. 1 lett. a fino lett. i devono essere in possesso dei documenti, su cui si fonda il loro diritto d'accesso allo studio di medicina, al più tardi il giorno del termine d'iscrizione fissato da Swissuniversities per lo studio di medicina (15.2.). Il certificato di formazione di base può essere trasmesso successivamente/in un secondo tempo.
 3. I rifugiati giusta l'art. 1 lett. j devono aver inoltrato, al più tardi il giorno del termine d'iscrizione fissato da Swissuniversities per lo studio di medicina (15.2.), una richiesta d'asilo in Svizzera che deve essere stata accolta al più tardi l'ultimo giorno del termine di immatricolazione dell'Università, presso la quale è stato assegnato loro un posto di studio,

Art. 3 Termine d'iscrizione

Il termine d'iscrizione per lo studio di medicina è fissato da Swissuniversities ed è ogni anno il 15 febbraio. Iscrizioni tardive non vengono considerate.

Art. 4 Capacità di ammissione

1. Conformemente all'art. 16 cpv. 2 lett. L dello statuto dell'USI il Consiglio dell'Università, su proposta della Facoltà di Scienze biomediche, fissa annualmente il numero di posti di formazione del primo anno di studio del Bachelor in medicina e del primo anno di studio del Master in medicina.
2. La capacità d'insegnamento della Facoltà di Scienze biomediche è definita tenendo conto del personale docente, della logistica, dei mezzi finanziari, delle infrastrutture e dei posti di pratica clinica.

Art. 5 Disposizioni d'ammissione dell' USI

Il Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI si applica a titolo complementare.

2. Bachelor in medicina

2.1. Preiscrizione

Art. 6 Limitazioni d'ammissione

Limitazioni d'ammissione sono decise, quando il numero delle preiscrizioni al primo anno di studio di Bachelor superano la capacità di ammissione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, malgrado la deviazione su altre università e in considerazione di una quota media di ritiri.

2.2. Test attitudinale

Art. 7 Scopo del test attitudinale

Qualora sono introdotte limitazioni d'ammissione al Bachelor in medicina il candidato deve sottoporsi ad un test attitudinale.

Art. 8 Ammissione al test attitudinale

Al test attitudinale è ammesso chi:

1. Può soddisfare le condizioni di ammissione allo studio di Bachelor in medicina entro l'inizio del semestre.
2. Può fornire la documentazione di condizioni speciali che, conformemente alle direttive d'ammissione in vigore, devono sussistere già al momento dell'iscrizione (15.2.).

Art. 9 Organizzazione e attuazione

1. Il Segretariato generale della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) o un altro organo definito d'intesa con gli altri Cantoni universitari è incaricato di organizzare e attuare il test attitudinale e la successiva procedura di assegnazione.
2. L'organizzazione e l'attuazione del test attitudinale e la successiva procedura di assegnazione sono coordinate con gli altri Cantoni universitari che eseguono un test attitudinale.

Art. 10 Costi

1. I candidati sono tenuti a partecipare alle spese di esecuzione del test con un importo definito dal competente organo.
2. Questo importo è da pagare all'organo competente al più tardi 45 giorni prima della data fissata per il test. Chi non paga l'importo entro questo termine, non viene ammesso al test. La relativa iscrizione è considerata ritirata.
3. Chi vuole essere valutato sulla base del risultato del test dell'anno precedente conformemente all'art. 14 cpv. 2, non ha da pagare nessun importo.

Art. 11 Disturbo degli esami e atti illeciti

1. Chi disturba il regolare svolgimento del test, può essere escluso dal proseguimento del test da parte del sorvegliante. Quale risultato del test farà stato l'esito raggiunto fino all'esclusione.
2. Chi cerca di influenzare il risultato del test con atti illeciti, può essere escluso dal proseguimento del test da parte del sorvegliante. Atti illeciti sono segnatamente l'uso di mezzi ausiliari non ammessi come anche lo svolgimento di una parte del test oltre il tempo concesso.

3. L'esito del test è di zero punti se il candidato è escluso dal proseguimento del test a causa di atti illeciti scoperti dopo il termine del test.
4. Questa disposizione è applicabile indipendentemente dal luogo di esecuzione del test a tutti i candidati che hanno indicato l'USI quale prima scelta di luogo di studio.
5. I candidati che non sono d'accordo con la misura presa possono richiedere una disposizione della competente università giusta articolo 13.

2.3. Assegnazione

Art. 12 Assegnazione

1. Assegnazione dei candidati
 - a. Il competente organo (swissuniversities) assegna i candidati con i risultati sufficienti del test attitudinale ai posti di studio delle università che aderiscono il test attitudinale.
 - b. Nell'assegnazione del luogo di studio, l'organo competente soddisfa per quanto possibile i desideri dei candidati. Tiene innanzi tutto conto del domicilio, del risultato del test e in casi eccezionali delle condizioni personali.
2. Assegnazione dei candidati ai posti di studio vacanti
 - a. I posti di studio vacanti dopo la prima assegnazione sono attribuiti dal competente organo (swissuniversities), d'intesa con le università.
 - b. La procedura d'assegnazione si considera chiusa 10 giorni prima dell'inizio del semestre.

Art. 13 Decisione per un posto di studio all'USI

La Facoltà comunica ai candidati che hanno indicato l'USI quale luogo di studio di prima scelta e a coloro ai quali è stato assegnato un posto di studio all'USI, mediante una disposizione la decisione di ammissione o di non ammissione.

Art. 14 Iscrizione ripetuta con test attitudinale

1. Candidati che sulla base del risultato del test non hanno ricevuto un posto di studio, possono iscriversi di nuovo l'anno successivo e ripetere il test. Essi sono trattati allo stesso modo dei candidati iscritti per la prima volta. Vale solo l'ultimo risultato del test ottenuto.
2. Chi si iscrive di nuovo allo studio di medicina entro un anno dal superamento del test, può rinunciare ad una ripetizione del test. Il risultato del test conseguito l'anno precedente è convertito su una scala equivalente a quella del test dell'anno corrente. Determinante è il valore calcolato in questa maniera.

2.4. Ammissione

Art. 15 Conferma dei posti di studio

1. Chi è ammesso deve confermare entro 10 giorni dal ricevimento della decisione dell' USI che inizierà lo studio di medicina alla data indicata.
2. Se le condizioni di ammissione dell'USI sono soddisfatte, la Facoltà decide l'ammissione allo studio.
3. In assenza della conferma del candidato, la decisione di ammissione è considerata revocata, e il posto di studio è liberamente disponibile.

2.5. Cambiamento di università

Art. 16 Cambio di università

Studenti di medicina di un'altra università, ammessi in base al loro risultato al test attitudinale svizzero, possono essere ammessi all'USI a partire dal secondo anno di Bachelor in medicina, se sono disponibili posti di studio.

3. Master in medicina

Art. 17 Iscrizione e ammissione

1. Studenti immatricolati all'USI richiedono l'ammissione allo studio di Master in medicina con l'iscrizione al semestre.
2. Studenti delle università partner (ETH e UZH), con le quali l'USI ha un accordo d'assunzione richiedono l'ammissione allo studio di Master in medicina con l'immatricolazione e l'iscrizione al semestre.
3. Studenti di altre università richiedono l'ammissione allo studio di Master in medicina tramite una candidatura.

Art. 18 Assegnazione di posti di studio del Master in medicina

1. Titolari di un diploma di Bachelor in medicina dell'USI hanno garantito un posto di studio al Master in medicina all'USI.
2. Titolari di un Bachelor in medicina delle università partner (ETH e UZH), hanno garantito un posto di studio al Master in medicina all'USI, nei limiti degli accordi specifici.

Art. 19 Assegnazione di posti di studio vacanti

1. I posti di studio che restano vacanti dopo l'assegnazione secondo art. 18, vengono attribuiti con le seguenti priorità:
 - a. Titolari di un diploma Bachelor in medicina di un'università Svizzera con priorità alle università che aderiscono al test attitudinale.
 - b. Titolari di un diploma Bachelor in medicina di un'università straniera, se questo diploma autorizza lo studente ad accedere allo studio di Master in medicina nel paese dove è stato laureato e titolari di una formazione universitaria straniera equivalente che, nel paese dove si sono laureati, vengono ammessi al 4° anno di studio di medicina.
2. L'assegnazione avviene tenendo conto delle note finali del Bachelor, del domicilio e in casi eccezionali delle condizioni personali.

4. Contenzioso e disposizioni finali

Art. 20 Provvedimenti e ricorsi

Per i ricorsi valgono le disposizioni dell'art. 18 della Legge Universitaria (Luni) e le disposizioni dell'art. 51 dello Statuto dell'USI.

Art. 21 Disposizioni finali

Questo regolamento è stato approvato dal CU il 2.12.2016 e entra immediatamente in vigore.